



Berna, 8 settembre 2021

N. 071-16.1 TR

Circolare

R-30

L'Accordo di libero scambio aggiornato AELS-Turchia entrerà in vigore il 1° ottobre 2021

1 Contesto

Il commercio di beni industriali (compresi i prodotti della pesca) è già esente da dazi in virtù dell'Accordo di libero scambio (ALS) esistente. L'aggiornamento dell'ALS non modifica tali concessioni. Consente però di integrare una serie di concessioni agricole che la Turchia riserva ad altri importanti partner commerciali come l'UE. La Turchia aggiorna le sue concessioni sui prodotti agricoli trasformati e accorda per la prima volta alla Svizzera concessioni sui prodotti agricoli non trasformati, attraverso la revisione dell'Accordo agricolo bilaterale, avvenuta parallelamente alla modernizzazione dell'ALS.

2 Norme di origine

Le norme di origine della Convenzione PEM¹ continuano ad essere applicate. Questo significa anche che il cumulo diagonale, introdotto il 28.02.2020, rimane possibile per le merci di questo accordo agricolo (vedi [circolare del 23 marzo 2020](#)).

3 Riduzione dei dazi

Gli Stati contraenti riducono i loro dazi doganali e i tributi sui prodotti agricoli non trasformati e trasformati come segue (in inglese):

- [Riduzione dei dazi nel quadro dell'accordo agricolo](#)
- [Riduzione dei dazi nel quadro dell'allegato III \(prodotti agricoli trasformati\)](#)

Le aliquote preferenziali nell'ambito dell'accordo di libero scambio saranno adeguate nella tariffa doganale elettronica [Tares](#) al momento dell'entrata in vigore dell'accordo.

4 Documentazione

L'accordo integrale tra gli Stati dell'AELS e la Turchia è pubblicato sul [sito dell'AELS](#) in lingua inglese.

A partire dall'entrata in vigore dell'accordo i documenti usuali saranno disponibili nel [R-30 «Accordi di libero scambio, preferenze doganali e origine delle merci»](#).

L'ulteriore documentazione sarà adeguata a tempo debito.

¹ [RS 0.946.31](#)